



Legal Newsletter n. 1/2024

Gennaio - Febbraio

Updates:

Corporate & Commercial

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

ESG

—

kpmg.com/it

Sommario

Corporate & Commercial	4
La nuova legge sulla competitività dei capitali	4
Nuova proroga dei termini per tenere le assemblee con mezzi di telecomunicazione.....	6
Valida la clausola statutaria che prevede il recesso <i>ad nutum</i> anche in società per azioni a tempo determinato	6
Divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie in assenza delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c.	7
Diminuita la misura del saggio degli interessi legali.....	7
Riforma Cartabia del processo civile: proposto un primo correttivo	8
Public Sector	9
Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 'PNRR <i>quater</i> '	9
In consultazione il bando tipo per i servizi di ingegneria e architettura	9
Evoluzione di Acquisti in rete PA.it: l'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici	10
Governance, Regulatory & Compliance	11
Prospetti informativi: ulteriori semplificazioni degli adempimenti	11
Nuovi criteri per il divieto di <i>interlocking</i> , modifiche all'applicazione del decreto-legge 'Salva Italia'	11
Il nuovo indice di percezione della Corruzione (CPI 2023)	12
Privacy	13
Conservazione dei metadati delle <i>e-mail</i> : aggiornamenti sul provvedimento del Garante.	13
L'EDPS contesta alla Commissione europea che l'uso di Microsoft 365 viola le regole sulla protezione dei dati personali	14
Labour	15
Le novità in materia di appalto privato introdotte dal Decreto PNRR <i>quater</i>	15
Incentivi alle NewCo in caso di operazioni straordinarie per la riqualificazione del personale	16
ESG	17
CSRD: delega al Governo per l'attuazione della direttiva per la rendicontazione societaria di sostenibilità	17
Transizione verde: la nuova direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori	18
Il Parlamento europeo approva la <i>Nature restoration law</i>	18
La pubblicazione del <i>paper</i> di Banca d'Italia sulla sostenibilità nelle assemblee societarie	19

Corporate & Commercial

La nuova legge sulla competitività dei capitali

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 la **legge 5 marzo 2024, n. 21**, contenente **interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali** recate dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (c.d. '**Legge Capitali**').

La Legge Capitali, che **entra in vigore il 27 marzo 2024**, mira ad attrarre più investimenti sul mercato dei capitali italiano, favorendo il rientro dei gruppi che hanno trasferito la sede all'estero, e agevolando la quotazione delle piccole e medie imprese (PMI).

Tra le varie misure introdotte, si segnalano, oltre alla delega al Governo (da esercitare entro 12 mesi) per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate del testo unico degli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti:

- **l'estensione della categoria di PMI** emittenti azioni **quotate** alle imprese che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a un miliardo di euro (rispetto ai 500 milioni di euro previsti in precedenza), con l'effetto di ampliare la platea dei soggetti che possono usufruire di un regime semplificato e che così:
 - (i) potranno beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di promuovere l'OPA ex art. 106, comma 1-*bis*, TUF e della possibilità, a livello statutario, di (a) modificare la soglia di rilevanza per l'OPA obbligatoria e (b) escludere l'obbligo di OPA da consolidamento di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF;
 - (ii) non saranno tenuti agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 120 TUF per effetto dell'applicazione della soglia del 5 per cento e non più di quella ordinaria del 3 per cento;
 - (iii) vedranno innalzata dal 5 al 10 per cento la soglia per l'applicazione della disciplina delle partecipazioni reciproche di cui all'art. 121 TUF;
 - **la possibilità di emettere le quote delle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata in regime di dematerializzazione**, in modo da facilitare e rendere più immediata e snella la registrazione dei titoli ed il loro successivo trasferimento attraverso un sistema di scritturazioni elettroniche analogo a quello previsto per le azioni. A tal fine, viene modificato l'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introducendo, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, in base ai quali:
 - (i) le quote di PMI aventi eguale valore e conferenti eguali diritti possono esistere in forma scritturale ai sensi dell'art. 83-*undecies*, comma 1, TUF (comma *2-bis*);
 - (ii) alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina relativa alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del TUF (comma *2-ter*);
 - (iii) per le PMI, che si avvalgono della disciplina del comma *2-bis*, è obbligatorio tenere il libro dei soci, oltre a dover mantenere un idoneo set di informazioni relativamente ai titolari delle quote emesse in forma diversa da quella scritturale, nonché per quelle emesse in forma scritturale, conformemente a quanto previsto per le azioni dall'art. 83-*undecies*, comma 1, TUF (comma *2-quater*).
- È stato inoltre previsto che le quote dematerializzate possano essere negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), agevolando così lo scambio di quote di emittenti che abbiano fatto ricorso al *crowdfunding*;
- **la riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico**, che viene espunta dal TUF per essere regolata all'interno del codice civile dall'**art. 2325-ter** di nuova introduzione, e che fa venir meno per tali soggetti:
 - (i) l'obbligo di informare il pubblico dei fatti che li riguardano e che potrebbero avere un effetto



- (ii) significativo sul valore dei loro strumenti finanziari (c.d. informazioni *price sensitive*);
 - (iii) la possibilità per Consob di chiedere la pubblicazione di notizie e documenti ai sensi dell'art. 114, commi 5 e 6, TUF;
 - (iv) la disciplina concernente l'informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ex art. 114-bis TUF;
 - (v) la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis del codice civile ed al Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate;
 - (vi) i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis TUF;
 - (vii) l'assoggettamento al regime intermedio di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed alla revisione legale dei conti ai sensi del TUF se non per quanto riguarda gli effetti dei giudizi sul bilancio (art. 155) e le proposte di aumento di capitale (art. 156);
 - (viii) gli obblighi di cui agli artt. 165-ter ss. TUF in relazione ai rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;
- l'estensione dell'**obbligo di pubblicità dei patti parasociali di cui all'art 2341-ter del codice civile anche alle società con azioni negoziate su MTF**, a cui, pertanto, dovranno essere comunicati i patti parasociali, patti che dovranno essere dichiarati espressamente in apertura di ogni assemblea, con le conseguenze di cui al comma 2 del predetto articolo, in mancanza di tale dichiarazione;
 - l'**estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF**, anche se non superano i parametri per poter redigere il bilancio in forma abbreviata, **della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;
 - la **modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni**, estendendo la disapplicazione delle limitazioni di cui all'art. 2412, commi 1 e 2, c.c., alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, da investitori professionali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione;
 - la **modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata**, prevedendo che l'obbligo previsto dall'art. 2483, comma 2, c.c. di garantire la solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero dei soci della società emittente, non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica;
 - le **semplificazioni delle procedure di ammissione alla quotazione**, nonché le modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e l'eliminazione della responsabilità del collocatore ex art. 94, comma 7, TUF per informazioni false o per omissione di informazioni;
 - l'**abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni di internal dealing da parte dagli azionisti di controllo o che detengano azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale di un emittente quotato**;
 - in materia di **corporate governance delle società quotate**:
 - (i) la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato, se così previsto dallo statuto;
 - (ii) la previsione che il **diritto di porre domande** di cui all'art. 127-ter del TUF sia esercitato **unicamente prima dell'assemblea**;
 - (iii) le modalità di presentazione della **lista** di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione da parte **del consiglio di amministrazione** uscente;
 - (iv) l'**innalzamento da tre a dieci voti per ciascuna azione con diritto di voto plurimo**;
 - (v) il **potenziamento del voto maggiorato** con la possibilità per lo statuto di disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi **fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione**;
 - le modifiche al procedimento sanzionatorio Consob, con l'introduzione della possibilità che il procedimento venga chiuso senza accertare violazioni e senza irrogare sanzioni, con l'assunzione di decisioni che rendono obbligatori gli impegni volontariamente presentati dai soggetti destinatari delle contestazioni di addebiti.



Nuova proroga dei termini per tenere le assemblee con mezzi di telecomunicazione

Le assemblee (ordinarie o straordinarie) delle società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici) e degli enti (associazioni e fondazioni) **tenute entro il 31 dicembre 2024 potranno continuare a svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle previsioni statutarie, purché vengano garantiti l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, senza quindi che occorra indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione e senza la necessità che presidente e segretario, o il notaio, si trovino nel medesimo luogo.

Il legislatore, infatti, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. 'Decreto Milleproroghe') con legge 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, ha dapprima disposto la **proroga** al 30 aprile 2024 **del termine di cui all'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), e, successivamente, con la Legge Capitali, ha **differito** il medesimo termine **al 31 dicembre 2024**.

Con riguardo all'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 sarà pertanto possibile continuare a tenere l'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di apposite clausole statutarie che prevedano tale facoltà.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee potrà inoltre essere prevista l'**espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e, per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Per le **società quotate** su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, potrà essere prevista la **partecipazione** in via esclusiva **mediante il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Valida la clausola statutaria che prevede il recesso *ad nutum* anche in società per azioni a tempo determinato

La Corte di Cassazione, con sentenza **29 gennaio 2024, n. 2629**, ha affermato la liceità di una clausola statutaria che preveda il diritto di recesso *ad nutum* in una società per azioni a tempo determinato, che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il caso di specie riguardava il socio di una società per azioni con durata fino all'anno 2050 che aveva esercitato il diritto di recesso ai sensi di una clausola dello statuto che prevedeva il diritto dei soci di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 180 giorni.

Il collegio arbitrale e la corte di appello, innanzi a cui era stato impugnato il lodo, avevano ritenuto che la clausola non fosse lecita e che fosse invece da considerare affetta da nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.. I giudici di merito avevano infatti considerato che tale possibilità, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., fosse lecita solo per società costituite a tempo indeterminato.

I giudici di legittimità, dopo aver analizzato le diverse fattispecie di recesso previste dal legislatore e ricostruito la *ratio* del sistema a seguito della riforma del diritto societario del 2003, hanno concluso in maniera difforme accogliendo il ricorso presentato dal socio e ritenendo assolutamente legittimo nelle circostanze l'esercizio del diritto di recesso da parte dello stesso.

La Corte ha sottolineato come il legislatore, nell'ampliare i casi di recesso, abbia tenuto in considerazione primaria le esigenze del socio-investitore e non più solo quelle del socio interessato alla gestione della società, riconoscendo, quindi, un certo grado di libertà ai soci, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di attribuire, anche in società a tempo determinato, il diritto di recesso dalla società, ove non più rispondente agli interessi del socio.

La Cassazione conclude affermando il seguente principio di diritto: *"è lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso"*.

Questa decisione rappresenta un importante passo perché consente di riconoscere maggiore flessibilità e libertà contrattuale nell'ambito delle società di capitali, favorendo così una maggior partecipazione al capitale delle stesse.

Divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie in assenza delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c.

La **Corte di Cassazione**, con sentenza **28 febbraio 2024, n. 5264**, torna a pronunciarsi sul divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie **confermando** la posizione che aveva recentemente espresso con l'**ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28148**.

La Corte aveva infatti chiarito che **il testo attuale dell'art. 2358 c.c.** - come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 di recepimento della direttiva 2006/68/CE - pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, **prevede come regola generale il divieto al compimento di tale operazione**.

Nell'ordinanza veniva precisato che **si tratta di un divieto di fonte legale posto a presidio di interessi generali**, quali quelli dei terzi e dei creditori all'integrità patrimoniale della società, **talché la sua violazione, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso**, venendo **colpito da nullità non solo il finanziamento, ma anche il contratto di compravendita delle azioni, se risultino funzionalmente collegati tra loro**, ovvero laddove gli atti, sebbene formalmente distinti, risultino interdipendenti al punto che l'uno serve oggettivamente alla realizzazione dell'altro.

Come la Corte aveva sottolineato, **perché l'operazione possa ritenersi lecita devono sussistere le specifiche condizioni** e deve essere seguito il percorso procedimentale previsti dall'art. 2358 c.c., ovvero:

- l'operazione deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea straordinaria della società;
- gli amministratori della società devono: (a) predisporre una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni; nonché (b) attestare che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato;
- la relazione deve restare depositata presso la sede della società nei 30 giorni che precedono l'assemblea ed essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente al verbale dell'assemblea;
- l'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite per l'acquisto delle proprie azioni non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- la società deve contestualmente iscrivere al passivo di bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.

Nella fattispecie oggetto della sentenza di febbraio, riprendendo i predetti principi espressi di recente, la Corte ha ritenuto corretta l'**estensione della nullità** anche ad un **patto di opzione**, inserito in una ben più complessa e articolata operazione che aveva tratto origine da un finanziamento da parte di una società finalizzato a consentire, per il tramite di soggetti terzi, l'acquisto di azioni della stessa finanziatrice, ritenendo che tale patto risultasse funzionale all'acquisto "*siccome collegato all'operazione di finanziamento per il fine di consentire alla finanziatrice di recuperare i fondi forniti per il suo espletamento*".

Diminuita la misura del saggio degli interessi legali

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, la misura degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata al **2,5 per cento in ragione d'anno**, con decorrenza **dal 1° gennaio 2024**.



Riforma Cartabia del processo civile: proposto un primo correttivo

Il 15 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato, in esame preliminare, uno **schema di decreto legislativo** per introdurre disposizioni integrative e correttive alla c.d. riforma Cartabia, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 per l'efficienza del processo civile. Il provvedimento è ora all'esame delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Con il decreto correttivo si vorrebbero risolvere ambiguità e contraddizioni della riforma correggendola o integrandola laddove necessario per garantirne la sua piena efficacia, e con il fine di snellire ulteriormente il processo civile consentendo di giungere alla sua completa digitalizzazione, in sintonia con gli impegni assunti con il PNRR, puntando all'obiettivo comune di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario tramite **semplificazione, speditezza e digitalizzazione del processo civile**. Tra le novità più rilevanti spiccano quelle previste dall'art. 3, che contempla alcune **modifiche al codice di procedura civile**. In particolare:

- verrebbe **anticipato il momento entro il quale il Giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza**: non più entro la prima udienza, ma, con decreto, all'esito delle verifiche preliminari *ex art. 171-bis c.p.c.* così che le parti possano prendere posizione sul punto già con le memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. ed il Giudice possa decidere già alla prima udienza;
- verrebbe **anticipato il momento in cui il Giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato** (verso cui c'è un generale *favor*) alla fase delle verifiche preliminari, prevedendo dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, garantendo in tal modo il contraddittorio;
- l'udienza si svolgerebbe in presenza esclusivamente nei in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e con il Giudice risultasse necessaria, essendo sufficiente l'opposizione anche di una sola delle parti perché il Giudice revochi il provvedimento che dispone la **trattazione scritta** e ordini la celebrazione della pubblica udienza, da tenersi eventualmente anche mediante mezzi audiovisivi;
- l'**ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183-ter c.p.c.**, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate, sarebbe **idonea a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale**, rendendosi così strumento per accelerare la riscossione dei crediti e favorire la deflazione del contenzioso pendente;
- con riguardo alla fase introduttiva del procedimento di cognizione di primo grado verrebbero previsti (i) l'**eliminazione della nota di iscrizione a ruolo**, in quanto atto non più necessario con l'avvento del processo telematico, (ii) la **scomparsa dell'obbligo di deposito del fascicolo cartaceo**, salvi casi particolari e circoscritti; (iii) la possibilità per la parte che sta in giudizio personalmente di **eleggere domicilio digitale o di indicare un indirizzo PEC**, anziché di dichiarare la residenza o eleggere domicilio fisico nel Comune in cui ha sede il Tribunale; (iv) il **venir meno della necessità, per l'avvocato, di eleggere domicilio in un Comune situato nel circondario dell'Ufficio Giudiziario adito e di indicare il numero di fax**, in quanto tecnologia ormai obsoleta.

Nel decreto correttivo sono previste anche alcune modifiche alla disciplina dei **procedimenti speciali**, con riguardo alle fonti documentali ammissibili per il **procedimento di ingiunzione**. Verrebbe in particolare modificato l'art. 634 c.p.c.

- equiparando le **scritture contabili** previste dalle leggi tributarie a quelle previste dagli artt. 2214 e ss. c.c., prevedendo che tanto le une quanto le altre siano **tenute** (anche **con strumenti informatici**) conformemente alle prescrizioni di legge, senza condizionarne il valore probatorio, quale **prova scritta del credito insoluto**, alla corretta esecuzione degli obblighi di bollatura e vidimazione;
- riconoscendo quali **prove scritte** idonee per chiedere il rilascio del decreto ingiuntivo **le fatture elettroniche** trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

Con riguardo alle **notificazioni**, nel decreto correttivo verrebbe precisato che, come per le notificazioni a mani, la notifica a mezzo PEC effettuata dall'Ufficiale Giudiziario si intende perfezionata, per il soggetto notificante, al momento della consegna del documento informatico all'Ufficiale Giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore gli rende disponibile il documento informatico nella sua casella PEC, con l'ulteriore precisazione che laddove la notifica non andasse a buon fine per cause imputabili al destinatario (che potrebbe ad esempio non avere la casella attiva o capiente), l'atto verrebbe depositato in apposita area *web* nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia accessibile al destinatario e la notifica al destinatario si perfezionerebbe decorsi 10 giorni dal deposito, ovvero alla data anteriore in cui il destinatario dovesse accedere all'area riservata.

Public Sector

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge ‘PNRR quater’

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” (c.d. ‘PNRR quater’), che è ora all’esame delle Camere per essere convertito in legge entro 60 giorni.

Il decreto-legge introduce alcune **novità** in tema di **Governance** per il PNRR e il PNC e di **accelerazione e snellimento delle relative procedure di attuazione**.

Le principali novità sono le seguenti:

- (i) viene incrementata la dotazione economica del fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per gli anni 2024/2026 e viene autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR per gli anni 2024/2029;
- (ii) si introduce una disciplina di maggiore dettaglio in relazione al monitoraggio degli interventi PNRR, prevedendo l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori;
- (iii) si prevede la possibilità di nominare commissari straordinari per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari, per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata non più finanziati con risorse PNRR e per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
- (iv) viene istituita presso ciascuna prefettura una cabina di coordinamento per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi PNRR in ambito provinciale;
- (v) viene previsto che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori di norma sia pari al 30% del contributo assegnato e che tali risorse vengano rese disponibili dalla Ragioneria generale dello Stato in favore delle amministrazioni centrali;
- (vi) viene chiarito che ai progetti non più finanziati dal PNRR continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti-legge n. 77/2021 e n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi del PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto oppure a condizione che siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
- (vii) viene disposto che le disposizioni in tema di pari opportunità, di cui all’art. 47 del decreto-legge n. 77/2021, si applichino anche alle procedure afferenti ai settori speciali, purché siano procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento;
- (viii) vengono inserite modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale, tra le quali la più rilevante riguarda l’introduzione di un “*Sistema IT-Wallet*”, diretto anche a valorizzare e rafforzare l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

In consultazione il bando tipo per i servizi di ingegneria e architettura

L’ANAC ha reso disponibile per la consultazione pubblica il **nuovo bando tipo n. 2/2023**, avente ad oggetto lo schema di disciplinare di gara per la procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il predetto bando tipo recepisce la normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la legge 21 aprile 2023, n. 49, e il D.M. 17 giugno 2016, così come integrato dall’Allegato I.13 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

In fase di predisposizione del documento sono emerse alcune questioni problematiche relative agli **affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura** dovute a vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative.

Lo schema tipo riproduce le indicazioni che, sotto la vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, erano state introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 1 con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, consentendo alle Amministrazioni di richiedere agli operatori economici l’esecuzione di determinate categorie ID di servizi di ingegneria e architettura nonché lo svolgimento di un numero di ‘servizi di punta’.



Evoluzione di Acquisti in rete PA.it: l'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici

Il sistema di **e-Procurement** di Acquisiti in rete è stato recentemente adeguato al nuovo Codice degli Appalti, integrando alcune funzioni, tra le quali:

- (i) l'accesso esclusivo tramite identità digitale;
- (ii) la pubblicazione sulla GUUE grazie all'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici;
- (iii) il caricamento del DGUE;
- (iv) la richiesta del CIG direttamente all'interno della procedura di acquisto;
- (v) la consultazione del FVOE;
- (vi) la creazione e la consultazione del fascicolo di gara.

Per quanto riguarda specificamente la richiesta e la gestione del **CIG**, tali operazioni avverranno tramite **l'integrazione** con la Piattaforma dei Contratti Pubblici per quanto riguarda:

- (i) gli ordini o gli appalti specifici inviati su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul nuovo sistema di E-Procurement dopo il 1° gennaio 2024;
- (ii) gli ordini, le RdO o gli Appalti specifici inviati dopo il 1° gennaio sui Mercati telematici (MePa e SDAPA);
- (iii) gare in ASP e gare su delega pubblicate dopo il 1° gennaio 2024.



Governance, Regulatory & Compliance

Prospetti informativi: ulteriori semplificazioni degli adempimenti

Ad esito della consultazione pubblica avviata il 14 dicembre 2023, con **delibera n. 23016 del 20 febbraio 2024**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, Consob ha apportato alcune **modifiche al Regolamento emittenti**, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ('TUF'), con riguardo alla disciplina dei prospetti.

Le modifiche sono finalizzate a snellire contenuto e modalità di compilazione delle domande di approvazione dei prospetti, nell'ambito del processo di semplificazione avviato sia a livello europeo, con il *Listing Act*, che a livello nazionale con alcuni interventi da parte di Consob, tra cui le semplificazioni apportate con delibera n. 22423 del 28 luglio 2022 e il riordino delle comunicazioni del 31 marzo 2023, quando Consob ha pubblicato la "*Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017 e dei relativi regolamenti UE integrativi*".

Le modifiche, in sintesi, hanno ad oggetto:

- **l'introduzione di taluni modelli di domanda da compilare e pubblicare in formato elettronico nel sito internet di Consob**, applicabili sia alle offerte al pubblico che all'ammissione alle negoziazioni, diversificati in base alla natura dei titoli oggetto dell'operazione (titoli di capitale, titoli diversi dai titoli di capitale, quote o azioni di OICR chiusi). I modelli saranno resi disponibili anche in lingua inglese; ogni modello riporta altresì l'elencazione dei documenti da allegare alla domanda di approvazione e consente la sottoscrizione con firma digitale;
- **l'eliminazione degli allegati** non richiesti dalla normativa europea di riferimento, abrogando alcuni allegati (**1A e 1C**) ed eliminandone i riferimenti negli artt. 4, 52 e 63 del Regolamento emittenti, relativi alla domanda di approvazione del prospetto di offerta di titoli, del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli e del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli oggetto di offerta.

Consob, inoltre, con comunicato stampa del 26 febbraio 2024, ha annunciato altre novità in materia di approvazione dei prospetti informativi per le emissioni obbligazionarie volte ad (i) abbreviare le **tempistiche** inerenti all'*iter* di approvazione del prospetto laddove si prevede che Consob risponda entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di approvazione del prospetto e che possa richiedere informazioni supplementari entro 6 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di approvazione, ridotti a 5 giorni lavorativi in caso di offerte rivolte ad investitori istituzionali; nonché (ii) alla riduzione dei costi relativi ai **contributi di vigilanza** in vigore dal gennaio 2023 sia per le offerte rivolte a investitori istituzionali che per quelle rivolte a investitori al dettaglio.

Nuovi criteri per il divieto di *interlocking*, modifiche all'applicazione del decreto-legge 'Salva Italia'

Il decreto-legge 'Salva Italia' ha introdotto il divieto di *interlocking* tra imprese concorrenti nei settori finanziario, assicurativo e creditizio. Le Autorità di vigilanza hanno emesso nel 2012 i c.d. 'Criteri applicativi' per uniformare l'applicazione della normativa. Nel 2018, tali criteri applicativi sono stati aggiornati. Di recente, in seguito alla modifica della legge n. 287/90 (c.d. 'Legge antitrust'), le Autorità hanno rivisto nuovamente i criteri, stabilendo nuovi metodi di calcolo del fatturato per banche e intermediari finanziari (SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari ex Titolo V del Testo unico bancario e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL, etc.) e mantenendo invariato quello per le imprese assicurative.

I Criteri applicativi chiariscono che il divieto di *interlocking* è applicabile solo nei casi di incroci di cariche detenute in imprese (o gruppi) di dimensioni tali da poter assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza, che tale divieto mira a tutelare. In quest'ottica, si è ritenuto che per identificare la significatività delle imprese ai fini dell'applicazione del divieto di *interlocking* si debba fare riferimento alle disposizioni della Legge antitrust che, nel circoscrivere le concentrazioni soggette a forme di comunicazione preventiva all'Autorità competente, stabiliscono sia una soglia minima di fatturato totale realizzato dall'impresa (o gruppo di imprese) coinvolte nella concentrazione (art. 16, comma 1) sia il metodo di calcolo per stabilire tale fatturato minimo (art. 16, comma 2).



I **Criteri applicativi** prevedono pertanto:

- per le **banche e gli intermediari finanziari, ai sensi del nuovo testo dell'art. 16, comma 2, della Legge antitrust**, la sostituzione del precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell'attivo patrimoniale degli intermediari con un altro **metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione**, laddove il fatturato è composto dalla somma delle voci di conto economico ivi elencate e non più, quindi, come in passato, il decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- per quanto riguarda le **imprese di assicurazione**, la continuità con la situazione previgente con la specifica che il **fatturato**, precedentemente identificato quale valore dei premi incassati, **è sostituito dal valore di premi lordi emessi**, i quali comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali rimosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

Il nuovo indice di percezione della Corruzione (CPI 2023)

Il 30 gennaio 2024 è stato presentato l'Indice di Percezione della Corruzione 2023, nell'ambito dell'incontro annuale organizzato da *Transparency International* Italia.

Come noto, l'Indice classifica i diversi Paesi del mondo in base alla percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica. *Transparency International*, infatti, valuta annualmente il livello di tale percezione in circa 180 Paesi e territori, con il supporto di sondaggi e valutazioni sottoposte a professionisti ed esperti in materia di corruzione. Al termine della valutazione, l'Organizzazione assegna un punteggio tra 0 e 100 e stila una classifica dei Paesi dal più al meno corrotto, adottando una metodologia in continua evoluzione che viene formalizzata e riportata in allegato al documento pubblicato.

Il tema che *Transparency International* ha proposto per il 2023 è 'Corruzione e Ingiustizia' ed è volto a sottolineare l'importanza del ruolo che le autorità giudiziarie svolgono nel contrasto ai fenomeni corruttivi.

I risultati indicano che i livelli di corruzione percepita sono rimasti sostanzialmente invariati a livello globale e che la media dei punteggi ottenuti è piuttosto bassa, attestandosi su un valore pari a 43/100. Per rendere meglio il concetto, si pensi che più dell'80% della popolazione mondiale vive in Paesi che hanno ottenuto punteggi al di sotto della media globale.

Con riferimento all'Italia, il nostro Paese ha conseguito il medesimo punteggio dello scorso anno (56/100), guadagnando una posizione nella graduatoria mondiale, nella quale occupa il quarantaduesimo posto.

Nell'ambito dell'Unione europea, l'Italia si conferma al diciassettesimo posto su 27 Paesi, in una classifica in cui premezzano Danimarca, Finlandia e Norvegia, i cui punteggi superano quota 84/100.

Il tenue miglioramento registrato dall'Italia è frutto, indubbiamente, dell'applicazione delle misure normative in tema di lotta alla corruzione, di appalti pubblici, nonché in materia di *whistleblowing*. A testimonianza del percorso di crescita che ha intrapreso il nostro Paese, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha segnalato che da quest'anno è in funzione la 'Piattaforma unica trasparenza', disponibile presso il sito *web* dell'ANAC.

Anche il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, è intervenuto nel corso della Presentazione, sottolineando la necessità di implementare i controlli amministrativi di prevenzione al fenomeno patologico della corruzione. Pertanto, in virtù della fiducia da accordare ai pubblici ufficiali, il Viceministro ha ravvisato l'esigenza di capovolgere il sistema di contrasto alla corruzione, concentrando le attività delle Autorità sui controlli amministrativi e spostando solo in seconda istanza l'accertamento di responsabilità penale.

Privacy

Conservazione dei metadati delle e-mail: aggiornamenti sul provvedimento del Garante

Con il **provvedimento n. 642 del 21 dicembre 2023**, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (il 'Garante' o 'GPDP') ha adottato un documento di indirizzo rivolto ai datori di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato, intitolato "*Programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica sul luogo di lavoro e trattamento dei metadati*". Il documento ha lo scopo di fornire ai datori di lavoro, che agiscono come titolari del trattamento, linee guida circa l'utilizzo di programmi di gestione della posta elettronica, inclusi quelli basati su *cloud* o in modalità *as-a-service*.

In particolare, il GPDP ha sollevato il problema concernente la raccolta, il monitoraggio e la memorizzazione automatica di metadati relativi all'utilizzo degli *account* di posta elettronica da parte dei dipendenti. Infatti, alcuni *software* o servizi informatici, prediligendo tale impostazione *by default*, non permettono al datore di lavoro di disattivare tale raccolta o limitare il periodo di conservazione, violando la normativa in materia di protezione dei dati personali e la disciplina in materia di controlli a distanza.

Quando si parla di metadati, si intendono dati che, acclusi o collegati alla *e-mail*, permettono di attestare il mittente e il destinatario, la data e l'ora dell'invio, l'oggetto e la presenza e dimensione di eventuali allegati. Il Garante richiama l'attenzione sulla necessità di **ridurre al minimo il tempo di conservazione** di questi dati, se raccolti per garantire il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, **fissandolo in una settimana al massimo**, dopo approfondimenti tecnici e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, **con possibilità di prolungarlo di altre 48 ore solo in caso di motivazioni documentate**. La ragione di questa limitazione si trova nell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 (c.d. 'Statuto dei lavoratori'), modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che indica chiaramente le finalità per cui si possono usare nel contesto lavorativo gli strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, a condizione del rispetto di specifici obblighi quali il raggiungimento di un accordo sindacale o il rilascio di specifiche autorizzazioni. Tuttavia, queste garanzie non trovano applicazione per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, né per gli strumenti usati direttamente dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (art. 4, comma 2, legge n. 300/1970), che fanno eccezione al regime più rigido del comma 1.

Il provvedimento pone quindi condizioni severe sulla raccolta e sulla conservazione dei metadati necessari per il funzionamento delle infrastrutture del sistema di posta elettronica, che secondo il Garante sarebbero considerati come strumento di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori solo se i metadati fossero conservati per poche ore o giorni, comunque non più di sette. Quindi, la conservazione prolungata di questi dati, anche se motivata da esigenze di sicurezza informatica e protezione del patrimonio aziendale, potrebbe implicare un controllo indiretto a distanza dell'attività dei lavoratori, richiedendo l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.

Inoltre, anche in attuazione del principio di *accountability*, il Garante ricorda l'obbligo di informativa da parte del datore di lavoro e la necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali degli interessati.

Il documento di indirizzo pubblicato dal Garante ha suscitato non poche perplessità spingendo il GPDP a dare corso ad una consultazione pubblica della durata di 30 giorni, decorrenti dal 16 marzo 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per raccogliere osservazioni e proposte riguardanti il periodo di conservazione dei metadati associati alle *e-mail* e le modalità di utilizzo di tali dati, posticipando l'entrata in vigore del provvedimento fino al termine della consultazione. Infatti, il provvedimento sembra imporre una soluzione unica e rigida per tutti i casi, senza tenere conto delle diverse esigenze e situazioni che caratterizzano l'utilizzo della posta elettronica in ambito lavorativo. Inoltre, il provvedimento non fornisce indicazioni chiare e precise su quali siano i metadati necessari per garantire la certezza e sicurezza delle trasmissioni *e-mail* e quali siano invece rilevanti ai fini del controllo a distanza, lasciando ampi margini di incertezza e discrezionalità. La consultazione si auspica porti a risolvere le criticità che il provvedimento rischia di generare per le realtà che non hanno molta forza contrattuale nei confronti dei *provider* di servizi di posta elettronica o competenze tecniche interne in grado di gestire autonomamente questi aspetti.



L'EDPS contesta alla Commissione europea che l'uso di Microsoft 365 viola le regole sulla protezione dei dati personali

L'uso dei servizi *cloud* e delle tecnologie digitali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea è una questione cruciale per la tutela dei dati personali dei cittadini europei, soprattutto alla luce della sentenza Schrems II, che ha messo in discussione la validità del *Privacy Shield*, il meccanismo che permetteva il flusso di dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

Per questo motivo, l'*European Data Protection Supervisor* (EDPS) ha avviato nel maggio 2021 un'indagine sulla Commissione europea, per verificare se i suoi contratti con Microsoft, uno dei principali fornitori di servizi *cloud*, rispettano le raccomandazioni che lo stesso EDPS aveva emesso nel 2019, dopo una precedente indagine iniziata nel 2018. Queste raccomandazioni riguardano aspetti quali la responsabilità, la trasparenza e la sicurezza dei dati trattati dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea attraverso i prodotti e i servizi di Microsoft.

L'11 marzo 2024, l'EDPS ha pubblicato i risultati dell'indagine e la decisione di imporre alla Commissione delle misure correttive per sanare le violazioni riscontrate. In particolare, l'EDPS ha ordinato alla Commissione, a partire dal 9 dicembre 2024, di sospendere tutti i flussi di dati derivanti dall'uso di Microsoft 365 verso Microsoft e verso le sue affiliate e sub-incaricate situate in paesi terzi non coperti da una decisione di adeguatezza. Questa decisione è motivata dal fatto che la Commissione non ha fornito alcuna prova che i dati personali trasferiti in tali paesi siano protetti in modo equivalente a quello garantito nella UE/SEE, e che non esistano interferenze ingiustificate da parte delle autorità pubbliche dei paesi terzi. L'EDPS ha inoltre precisato che la sospensione dei flussi di dati si applica a tutti i tipi di dati personali, compresi quelli relativi ai dipendenti, ai collaboratori, ai beneficiari dei fondi UE e ai visitatori della Commissione.

L'EDPS ha inoltre ordinato alla Commissione di adeguare il trattamento dei dati derivanti dall'uso di Microsoft 365 al Regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Questo significa che la Commissione dovrà definire chiaramente le finalità del trattamento dei dati, limitare la raccolta e l'uso dei dati al minimo necessario, informare le persone interessate sui loro diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi, garantire che Microsoft agisca solo secondo le sue istruzioni e che rispetti le stesse norme sulla protezione dei dati applicabili alla Commissione, e adottare le misure tecniche e organizzative appropriate per assicurare la sicurezza dei dati.

La Commissione dovrà dimostrare il rispetto di entrambi gli ordini entro il 9 dicembre 2024.

L'indagine di EDPS sulla Commissione si inserisce nel quadro di un'azione coordinata di controllo avviata nel 2022 dall'*European Data Protection Board* (EDPB), che coinvolge tutte le autorità di controllo nazionali della UE e che ha lo scopo di verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati nell'uso dei servizi *cloud* da parte delle amministrazioni pubbliche. L'EDPB, il 17 gennaio 2023, ha adottato un provvedimento intitolato "*Coordinated Enforcement Action Use of cloud-based services by the public sector*", nel quale ha evidenziato i potenziali impatti sui diritti fondamentali dei cittadini derivanti dall'impiego di tali servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento contiene anche delle linee guida per le amministrazioni pubbliche sull'uso dei servizi *cloud* in maniera conforme al Regolamento (UE) 2016/679, anche noto come GDPR o *General Data Protection Regulation*, e alla sentenza Schrems II.

L'esito dell'indagine dell'EDPS sulla Commissione potrebbe avere importanti conseguenze non solo per le istituzioni e gli organismi della UE, ma anche per tutti i soggetti che utilizzano i servizi *cloud* offerti da Microsoft o da altri fornitori, sia nel settore pubblico che in quello privato. Infatti, l'indagine potrebbe portare a modifiche sostanziali nei contratti e nelle pratiche di trasferimento dei dati verso paesi terzi, con possibili ripercussioni sulle attività e sui processi di lavoro.



Labour

Le novità in materia di appalto privato introdotte dal Decreto PNRR *quater*

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. **Decreto PNRR *quater***), ha introdotto importanti novità in materia di **appalto privato**.

In primo luogo, è opportuno segnalare che, nella sua versione originaria, l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla c.d. Legge Biagi) non prevedeva alcuna esplicita disciplina in merito al trattamento economico riservato al personale dell'appaltatore o del subappaltatore occupato in un appalto di opere o servizi.

La riforma del Decreto PNRR *quater* è intervenuta anche con l'obiettivo, tra i vari, di ovviare all'ipotesi – purtroppo non così remota – che l'appalto diventi il principale strumento attraverso cui i datori di lavoro ottengano una riduzione impropria dei costi connessi all'attività lavorativa (c.d. *dumping* contrattuale). Pertanto, al suddetto art. 29 è stato aggiunto l'art. 1-*bis* nel quale è previsto che ai lavoratori impiegati nell'appalto (e nell'eventuale subappalto) vada **“corrisposto un *trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto*”**.

Il Decreto PNRR *quater* ha altresì introdotto una importante novità in materia di **responsabilità solidale**. Dal punto di vista giuslavoristico, la regola generale – di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – prevede che **“in caso di appalto di opere o di servizi, il committente (...) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (...)”**.

Il Decreto PNRR *quater* ha esteso la responsabilità solidale a **due ulteriori ipotesi**:

- a) all'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro posta in essere da parte di soggetti non autorizzati;
- b) agli appalti e ai distacchi attuati in violazione delle rispettive norme di riferimento.

Preme, inoltre, segnalare che l'art. 29, comma 10, del Decreto PNRR *quater*, interviene sugli appalti aventi ad oggetto **lavori edili**. In tale ambito, viene sancito che il committente **“prima di procedere al saldo finale dei lavori”** deve compiere una attività di verifica della **“congruità dell'*incidenza della manodopera sull'opera complessiva*”**. È, infatti, utile per il committente, in quanto solidalmente responsabile per una eventuale *mala gestio* economica dell'appaltatore, integrare gli strumenti atti a verificare che l'appaltatore o il subappaltatore abbiano correttamente adempiuto agli obblighi contributivi: oltre quindi a richiedere all'appaltatore/subappaltatore il DURC (*i.e.* il documento unico di regolarità contributiva), il committente mediante la predetta attività di monitoraggio potrà constatare se gli appaltatori/subappaltatori hanno correttamente denunciato la manodopera impiegata nell'appalto.

Infine, ma non per minore importanza, si evidenzia che l'art. 29, comma 1, del Decreto PNRR *quater*, prevede che il datore di lavoro possa ottenere il rilascio del DURC, e i conseguenti benefici normativi e contributivi, in mancanza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, **“ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi (...)”**. Tali benefici possono essere riconosciuti anche ai datori di lavoro non in regola, in caso di successiva regolarizzazione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'inadempimento non sia sanato o non risulti sanabile, **“il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”**.



Incentivi alle NewCo in caso di operazioni straordinarie per la riqualificazione del personale

In sede di **conversione del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4** (decreto 'ex Ilva') con la legge 15 marzo 2024, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, è stata introdotta una nuova misura, accompagnata da incentivi mirati, **per agevolare i processi di aggregazione aziendale e la riqualificazione del personale**, preservando al contempo l'occupazione, con cui si offre la possibilità alle nuove imprese derivanti da fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami di esse, **con un organico di almeno 1.000 lavoratori, di stipulare un accordo con i sindacati a livello governativo.**

Tale accordo delineerebbe un progetto industriale e di politica attiva, con interventi volti a superare le sfide del settore, formare il personale per il nuovo contesto lavorativo e gestire la transizione occupazionale. Questa opportunità è valida in via sperimentale per l'anno in corso e per il 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR.

Nello specifico, il **progetto dovrebbe includere**, tra gli altri:

- la **descrizione del piano industriale** della nuova impresa;
- il **numero di lavoratori coinvolti** nel processo di aggregazione;
- i **destinatari** delle politiche attive;
- un **minimo di 200 ore di formazione** per ciascun lavoratore a tempo pieno; e
- l'impegno del datore di lavoro a **mantenere il livello occupazionale per almeno 48 mesi.**

Sono previste possibilità di interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o accordi di incentivazione all'esodo. Al di fuori di questi casi, i licenziamenti comportano una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo goduto, limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.

Per i lavoratori che necessitano di riqualificazione (per profili professionali compatibili con il piano industriale), l'impresa potrebbe beneficiare di **un'esenzione contributiva del 100% per un massimo di 24 mesi, entro un limite annuo di euro 3.500 per lavoratore estendibile per altri 12 mesi ma con un limite annuo di euro 2.000.** Nessuna modifica è stata prevista, invece, con riferimento all'aliquota di calcolo per le prestazioni pensionistiche.

Si ricorda, infine, che, al fine di agevolare l'aggregazione tra imprese e la riqualificazione del personale, sebbene tale misura sia stata delineata per settori specifici come quello delle telecomunicazioni, l'incentivo, essendo compatibile anche con altre agevolazioni, **ha una validità generale per tutti i settori.**

ESG

CSRD: delega al Governo per l'attuazione della direttiva per la rendicontazione societaria di sostenibilità

La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive* o CSRD) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 16 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Ai sensi dell'art. 5, **il suo recepimento da parte degli Stati Membri dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.**

Con la **legge 21 febbraio 2024, n. 15** di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, è stata **attribuita al Governo la delega per attuare** nel nostro ordinamento **la CSRD.**

Tra i **principi e criteri direttivi specifici** che dovranno essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega si segnalano:

- l'individuazione della Consob quale autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/109/CE, con poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla CSRD nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine e che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva;
- l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla CSRD, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli artt. 24 - 26 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'attribuzione del potere di esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla CSRD, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
- la necessità di prevedere forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la Consob e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di raccogliere le osservazioni del mercato, ha posto in consultazione pubblica, fino al 18 marzo 2024, lo schema di decreto di recepimento della direttiva CSRD elaborato con la Ragioneria Generale dello Stato, all'esito di un primo confronto con le strutture tecniche delle Autorità interessate.



Transizione verde: la nuova direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori

Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la **direttiva (UE) 2024/825** del Parlamento europeo e del Consiglio **del 28 febbraio 2024** che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE **per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione**.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 27 marzo 2026 e applicare tali disposizioni **a decorrere dal 27 settembre 2026**.

La direttiva mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, e a compiere progressi nella transizione verde attraverso una responsabilizzazione dei consumatori, consentendo loro di prendere decisioni di acquisto informate e così di contribuire a modelli di consumo più sostenibili, e introducendo norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (c.d. *'greenwashing'*), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.

A tal fine, la direttiva introduce una specifica definizione di **'asserzione ambientale'** - intesa come qualsiasi messaggio o rappresentazione, nel contesto di una comunicazione commerciale, avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo -, e specifica che è considerata una **pratica commerciale ingannevole** quella che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti, tra l'altro:

- la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenere l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori, nonché
- la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Per il legislatore eurounitario la garanzia che le asserzioni ambientali siano eque, comprensibili e affidabili consentirà agli operatori economici di operare su un piano di parità e permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, incoraggiando così la concorrenza verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.

Il Parlamento europeo approva la *Nature restoration law*

Dopo lunghe consultazioni, il 27 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura il testo definitivo del Regolamento sul ripristino della natura, c.d. *"Nature Restoration Law"* (anche noto con l'acronimo NRL), con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni.

La NRL nasce da una proposta del 2022 della Commissione dell'Unione europea con l'obiettivo generale di contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione europea mediante il ripristino degli ecosistemi, nonché concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e contribuire al rispetto dei suoi impegni internazionali, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi.

Per migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, i Paesi dell'Unione dovranno compiere progressi in due dei seguenti tre indicatori: (i) l'indice delle farfalle dei pascoli, (ii) la quota di terreni agricoli caratterizzati da un'elevata diversità paesaggistica e (iii) lo stock di carbonio organico nel suolo minerale delle terre coltivate. Dovranno inoltre adottare misure per aumentare l'indice di avifauna dei terreni agricoli comuni, in quanto gli uccelli sono buoni indicatori dello stato generale della biodiversità.



La normativa europea richiede anche un andamento positivo di diversi indicatori negli ecosistemi forestali e la piantumazione di altri 3 miliardi di alberi. Gli Stati membri dovranno inoltre ripristinare almeno 25.000 km di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero.

Per conseguire gli obiettivi fissati dall'Unione europea, gli Stati membri dovranno ripristinare di almeno il 30% degli ecosistemi entro il 2030, aumentando al 60% entro il 2040 ed al 90% entro il 2050.

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il testo del regolamento dovrà essere approvato anche dal Consiglio, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrare infine in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione.

La pubblicazione del *paper* di Banca d'Italia sulla sostenibilità nelle assemblee societarie

Nel mese di febbraio, Banca d'Italia ha pubblicato il numero 45 della collana "Mercati, infrastrutture e sistemi di pagamento", in cui illustra le indagini effettuate per verificare se e con quali modalità gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario siano stati affrontati nelle assemblee svolte negli anni 2021 e 2022 nelle società quotate non finanziarie a maggiore capitalizzazione con sede in Francia, Germania e Italia.

Dall'analisi svolta è emerso che i temi ESG sono effettivamente stati trattati, seppure in maniera differente, in tutte le assemblee delle società dei tre Paesi esaminate. Dal lavoro è tuttavia emersa la limitata capacità degli strumenti giuridici esaminati di orientare in modo diretto e immediato le scelte aziendali sulle tematiche ESG in quanto in casi molto limitati è stata data la possibilità ai soci di esprimersi al riguardo mediante il voto.

Gli azionisti hanno potuto richiamare l'attenzione sulle tematiche ESG per lo più rivolgendo domande agli amministratori, nell'ambito del dialogo assembleare. Gli interventi degli azionisti risultano aver riguardato principalmente le questioni ambientali, quali la politica ambientale della società, inclusi i piani di transizione, l'allineamento agli accordi internazionali sul clima e gli effetti delle attività aziendali sull'ambiente, con maggiore enfasi, nel 2022, sui progressi delle strategie di decarbonizzazione e sulle misure adottate per garantire la sicurezza energetica alla luce delle tensioni geopolitiche. Con riguardo agli aspetti sociali, l'attenzione si è concentrata principalmente sulla parità di genere, sul rispetto dei diritti umani, sulla tutela delle condizioni di salute e salariali, mentre con riguardo al governo societario è risultato ricorrente il tema del rispetto della parità di genere negli organi gestori e quello delle modalità di svolgimento dell'assemblea.



Hanno contribuito a questo numero:

Emanuela Bollati

Diletta Cavicchi

Laura Cinicola

Alessandro Colella

Piergiuseppe Faienza

Manfredi Ferrari Liccardi Medici

Giorgio Forti

Silvano Geusa

Lorenzo Labruna

Mariavincenza Liuni

Federico Maria Morri

Veronica Nobili

Giorgia Nobis

Giulia Parodi

Chiara Peja

Nunzia Porto

Baldassare Puccio

Elena Smaniotto

Irena Stoianova

Marco Valdes

Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via 1° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.